



COMUNE DI PIANEZZA

Città metropolitana di Torino

REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI ACQUISIZIONE SEMPLIFICATA DI BENI, SERVIZI E LAVORI DI MODESTA ENTITA'

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi generali di cui agli articoli 30 e 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di euro mille (1.000,00=) al netto dell'aliquota I.V.A. prevista dalla legge, al fine di fornire uno strumento operativo più snello per importi di piccola entità.

Art. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Le disposizioni del presente Regolamento vengono adottate e si armonizzano con le seguenti norme:
 - art. 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
 - art. 1, comma 502, lett. c), della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) il quale ha modificato ed integrato l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

Art. 3 – FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'affidamento di lavori, servizi e forniture avvenga in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa avendo cura, nella scelta del privato contraente, di osservare il principio di non discriminazione, trasparenza, pubblicità e rotazione.
2. Resta salva la possibilità, anche per le soglie di valore previste dal presente regolamento, di far ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia (MEPA) quanto tale ricorso assicura maggiormente la celerità e ed economicità dell'acquisto.

Art. 4 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

1. Per ogni acquisizione di lavori, servizi e forniture l'Ente si avvale di un Responsabile Unico del Procedimento che coincide con la figura del Responsabile del Settore interessato, individuato ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento, così come determinato al comma precedente è garante del rispetto dei principi di cui all'art. 3 del presente regolamento e si avvale, ove possibile ed a fini di orientamento e valutazione della congruità e convenienza dei prezzi in sede di offerta, delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni o enti a ciò preposti ovvero altrimenti acquisite mediante indagini informali di mercato.

Art. 5 – FASI DEL PROCEDIMENTO

1. Per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo singolarmente pari o inferiore a 1.000,00= Euro (IVA esclusa) si opererà nel modo seguente:
 - a) all'inizio di ciascun esercizio, con apposita determinazione, il Responsabile di competenza, nell'ambito delle dotazioni finanziarie assegnategli con il Piano Esecutivo di Gestione, quantifica e prenota la somma presunta occorrente nell'anno per dette spese;
 - b) in esecuzione di tale determinazione, lo stesso Responsabile in qualità di responsabile Unico del procedimento, così come determinato dal comma 1 dell'art. 4 del presente regolamento, provvede all'ordinazione mediante buono d'ordine, emesso nelle forme di rito (cartaceo o informatico), sottoscritto dal medesimo, il quale deve contenere la motivazione ed il riferimento al presente regolamento, al capitolo di spesa, alla prenotazione di spesa, al codice CIG ed al preventivo del terzo. Un esemplare del buono d'ordine viene inviato al terzo il quale provvederà a segnalarne gli estremi in sede di fatturazione;
 - c) il buono d'ordine, prima dell'invio al terzo, è trasmesso al responsabile del servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria perfezionandosi, in tal modo, l'obbligazione giuridica e la costituzione del vincolo sulle previsioni di bilancio.
2. E' fatto divieto suddividere una fornitura, servizio o lavori ai soli fini dell'applicazione del presente regolamento.

Art. 6 – REQUISITI E CONTROLLI SUGLI AFFIDATARI

1. Gli affidatari di lavori, servizi e forniture di cui al presente Regolamento devono essere in possesso dei requisiti generali di idoneità di cui all'art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nonché dei requisiti professionali di cui all'art. 83 del medesimo decreto, questi ultimi in relazione all'oggetto dell'affidamento.
2. Il Responsabile del Settore procedente provvede a verificare, a campione, i requisiti di cui al comma 1, fermo restando l'obbligo dell'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva ai fini del pagamento.
3. Il citato Responsabile, ai fini della verifica di cui al presente articolo, si avvale anche della Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici di cui all'art. 81 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Art. 7 – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE E VERIFICA

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 il contratto con l'affidatario è stipulato mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio mediante posta elettronica certificata o, in subordine, anche con posta elettronica semplice.
2. L'elenco dei buoni d'ordine è pubblicato almeno semestralmente sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Aperta", ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e del D.Lgs. n. 33/2013.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento, prima della liquidazione del corrispettivo pattuito, provvede alla verifica di conformità – in base alle disposizioni di cui all'art. 102 del D.Lgs. 18 aprile n. 50 – circa l'esatta esecuzione dei lavori, servizi e forniture ordinate ed accerta, altresì, che il creditore non abbia un credito scaduto nei confronti del Comune, disponendo in tal caso, in sede di liquidazione, opportuna compensazione.
4. La liquidazione della spesa è effettuata nella forma di provvedimento, nel quale si dà atto del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi rispetto alle condizioni e ai termini pattuiti.

Art. 8 – PROCEDURE DI SOMMA URGENZA

1. Nelle circostanze di somma urgenza, che non consentono nessun indugio, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 163 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Art. 9- ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line della relativa deliberazione di approvazione ed è reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sul Sito istituzionale del Comune, nella sezione "Amministrazione Trasparente"
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le disposizioni contenute nei regolamenti od altri atti amministrativi comunali con esso incompatibili.